SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1814

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MONACELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2007

Tutela e valorizzazione delle rievocazioni storiche locali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è rivolto a riconoscere, tutelare e valorizzare le rievocazioni storiche locali. Oltre che numerose, tali rievocazioni sono assai significative nel nostro Paese: sono la testimonianza di epoche lontane e di eventi memorabili che hanno segnato il percorso storico di comunità ben definite. Esse, pertanto, costituiscono una delle espressioni più immediate e più rappresentative dell'identità dei diversi nuclei etnici che caratterizzano la realtà nazionale. Legate come sono alla cultura e alle tradizioni del territorio, concorrono in modo significativo alla conservazione della memoria del passato e al consolidamento del senso di appartenenza, oggi sempre più messo a dura prova dagli effetti della globalizzazione.

Le rievocazioni storiche locali si esprimono nelle forme più disparate: mediante sfilate, giostre, competizioni di vario genere, esibizioni vocali e musicali, ecc. Di conseguenza, esse richiedono un lungo ed intenso lavoro di preparazione e di organizzazione. In questo ordine di idee, comportano un'attenta ricerca sugli usi e costumi del territorio interessato, un'accurata ricostruzione degli abiti utilizzati da coloro che partecipano ai cortei e alle competizioni, un'approfondita indagine delle consuetudini e delle usanze gastronomiche, nonché delle realtà sociali e delle istituzioni politiche che le hanno favorite e rese possibili. Spesso, oltre a promuovere la riscoperta di autentici valori morali e sociali, tali rievocazioni consentono anche di riportare alla luce patrimoni artisticidocumentali altrimenti dimenticati. Pur nel contesto di competizioni appassionate e intensamente vissute, esse costituiscono altresì un importante momento di aggregazione sociale. Infine, rappresentano una non trascurabile attrattiva sia per gli italiani che per gli stranieri; è noto infatti che la storia e l'arte sono oggetto di grande interesse per il turista.

Per tali motivi, il presente disegno di legge mira a riconoscere, tutelare e valorizzare le rievocazioni storiche locali. Ad un tempo, intende stabilire in modo rigoroso i requisiti indispensabili che una rievocazione deve possedere perché possa essere ritenuta tale e diventare meritevole di attenzione sul piano nazionale. Si tratta comunque di un disegno di legge rivolto alle rievocazioni storiche organizzate nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Del resto, sono proprio le comunità locali minori quelle in cui più forte e sentito è il legame con la tradizione e dove maggiormente radicato è il senso della continuità storica.

Per perseguire gli obiettivi previsti dal presente disegno di legge e per garantire che siano rispettate le condizioni richiamate, è fatto obbligo ai comuni, alle associazioni, ai gruppi, ecc., che intendono accedere ai benefici previsti dalla legge, innanzitutto di concorrere con una quota pari al 30 per cento della cifra complessiva richiesta, inoltre di presentare una relazione, corredata da documentazione fotografica, che contribuisca a ricostruire l'origine, la natura e la peculiarità della rievocazione storica per la quale viene richiesto il contributo. In tal modo, sarà possibile dimostrare la reale storicità dell'evento, la sua attendibilità culturale, la cura scientifica con cui è stato allestito, lo scrupolo e il rigore con cui si è proceduto alla ricostruzione dei costumi e dell'ambiente. Inoltre, sarà possibile ottenere un livello di qualità omogeneo sull'intero territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce, tutela e valorizza le rievocazioni storiche locali, realizzate nei comuni con una popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, e ne sottolinea il ruolo di promozione culturale, storica, sociale ed educativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono definite misure di sostegno finanziario in favore delle rievocazioni storiche locali; i promotori sono tenuti a concorrere con una cifra pari al 30 per cento del contributo richiesto.

Art. 2.

(Definizione)

1. Sono considerate rievocazioni storiche locali tutte le manifestazioni aventi la finalità di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del territorio di appartenenza, espresso attraverso varie forme artistiche, quali cortei, eventi musicali, danze, arti della bandiera, arti militari e battaglie, giochi, tornei e qualsivoglia altra espressione tipica della tradizione popolare. Sono parte integrante delle rievocazioni storiche locali iniziative come convegni, mostre e pubblicazioni, volte alla valorizzazione, alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio documentale, artistico, costumistico e strumentale ad esse connesso.

Art. 3.

(Istituzione del Registro nazionale)

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Registro nazionale delle rievocazioni storiche locali, di seguito denominato «Registro nazionale».

2. Nel registro nazionale possono essere iscritti sia gli enti promotori di rievocazioni storiche locali sia i gruppi storici costituiti presso associazioni culturali e *pro-loco*, purché rispondano ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

3. L'iscrizione al Registro nazionale è subordinata ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e il loro possesso dovrà essere dimostrato allegando alla domanda di iscrizione la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto dell'ente promotore della rievocazione storica locale;

b) dichiarazione che la rievocazione storica locale non è a fini di lucro;

c) dichiarazione rilasciata dal comune competente attestante che la popolazione del medesimo non è superiore ai 20.000 abitanti;

d) relazione, corredata da adeguata documentazione fotografica, che ricostruisca l'origine, la natura e la peculiarità della rievocazione storica locale, e che attesti inoltre che detta rievocazione esista da almeno dieci anni.

4. Il Registro nazionale è aggiornato annualmente.

Art. 4.

(Contributi)

1. Ai soggetti iscritti al Registro nazionale sono assegnati, con le modalità stabilite all'articolo 1 e in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, contributi

annuali per la realizzazione delle attività inerenti le rievocazioni storiche locali.

Art. 5.

(Azione di indirizzo e coordinamento)

1. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente:

a) l'ammontare delle risorse destinate ai contributi di cui all'articolo 4;

b) il bando che disciplina la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi e che stabilisce i criteri di valutazione per l'attribuzione del contributo;

c) le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00